

## FANO E PERUGIA: ESILIATI POLITICI A FANO NEL 1380 IN SEGUITO A FATTI DEL 1378\*

ERNESTO CIPOLLONE

1. Il doppio dispaccio del 31 ottobre 1380, inviato dalla cancelleria del Vicario di Fano ai magistrati perugini, testimonia l'avvenuta comparizione dei confinati politici *Jacobus Contis* e *Burgarutius Nicolai Ponis*, tre volte la settimana dal primo settembre a tutto questo ottobre 1380, a rispetto delle norme di polizia.

a

In nomine Domini amen, anno Domini millesimo CCCLXXX, indictione tertia, tempore domini Urbani pape VI<sup>1</sup>, die ultima mensis octubris. Actum in civitate Fani in palactio residentie domini Vicarii<sup>2</sup>, posito in dicta civitate, iuxta forum Comunis, res magnifici domini Galeocti<sup>3</sup>, vias publicas et alia latera, presentibus ser Pellegrino domini Leonardi de Fano, ser Petro Johannis de Spoleto, soto milite domini Vicarii<sup>4</sup>, ser Blaxio Becti de Forasse notario<sup>5</sup> dicti domini Vicarii, testibus ad haec vocatis, habitis et rogatis. Patet omnibus evidenter presenti pagina<sup>5</sup> bis inspecturis quod *Jacobus Contis* de Perusio, porte Sancti Angeli<sup>6</sup>, confinatus in dicta civitate Fani per magnificos domi-

---

\*Studi come questo sono possibili per l'efficienza degli archivi cittadini di Fano e di Perugia. Ringrazio il Prof. Franco Battistelli e Giuseppina Boiani Tombari per le ricerche nell'archivio fanese; la dott. Clara Cutini per le verifiche dei testi e per la conversazione critica di chiarimento e di scoperta dell'antico.

La tav. a p. 31 riproduce il doppio dispaccio.

nos suos, volens parere mandatum dictorum dominorum, se personaliter representavit coram nobili viro domino Gabrio de Cruniaco de Parma<sup>7</sup>, honorabili Vicario dicte civitatis Fani, in palatio ipsius domini Vicarii, presentibus dictis testibus et me notario infrascripto, die prima mensis septembris et subcessive ter in ebdomada de duobus diebus in duos dies dicti mensis septembris, item die prima mensis octubris et subcessive in ter in ebdomada videlicet de duobus diebus in duos dies usque ad diem ultimam dicti mensis octubris inclusive<sup>8</sup>, rogans me notarium infrascriptum quod de presentationibus supradictis publicum conficerem instrumentum.

(S.T.) Et ego Nicholaus Vangnoni de Firmo, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius et officialis dicti domini Vicarii hiis omnibus interfui, rogatus scribere scripsi scriptum signumque meum apposui consuetum.

a 1. Urbano VI, Bartolomeo Prignano, regnò dall'8 aprile 1378 al 15 ottobre 1389. È il papa del ritorno da Avignone, dello scisma d'Occidente, dell'applicazione delle riforme egidiane.

a 2. Del Palazzo di Piazza, «della ragione», resta l'attuale facciata (con due arcate rifatte rispetto al progetto del 1299). Avrà probabilmente già avuto una torre, precedente lo sfortunato campanile settecentesco. La Corte Malatestiana non era l'attuale di Pandolfo III, il Malatesta dell'arca di San Francesco (che nel 1380 aveva 9 anni). Non c'era la Rocca, ma qualche castellare l'avrà preceduta; né la fontana della Fortuna...

a 3. Galeotto Malatesta, allora 81enne, il Vicario ribelle, era tornato a collaborare con la politica della Chiesa, tanto da ospitare il Parlamento della Marca convocato dall'Albornoz (nome familiare ai fanesi, più di Gil Álvarez Carrillo) per fissare le *Constitutiones* delle *Libertates Ecclesiae*.

a 4. I tre nomi citati non sono verificabili altrimenti, in mancanza di atti dei consigli. Notevole e pragmatico l'equilibrio tra un fanese e uno spoletino, «socio» del Vicario.

a 5. È il notaio-teste.

a 5 bis. Così nel testo, invece di *presentem paginam*.

a 6. *Jacobus Contis* «de Perusio Porta Sancti Angeli», originariamente destinato a Pistoia. Della famiglia «de Archipresbiteris», appare trattato con riguardo e trasferito su richiesta.

Di un consanguineo *Andrea Contis* e di altri si dirà al par. 3.

a 7. *Crumiaco* è di difficile lettura; sembra un toponimo di titolo nobiliare.

a 8. Sono le misure di polizia previste dalle leggi speciali emanate il 25-28 febbraio 1378 a Perugia in seguito alla ribellione di Castel d'Arno<sup>1</sup>: «de duobus mensibus in duos menses teneantur et debeant mittere instrumentum representationum eorum et cuiusque eorum». Ci è pervenuto solo questo unico dispaccio; v. par. 3. La «presentatio» doveva avvenire «coram rectoribus illius civitatis» (scelta per il confino), «semel»; poi rettificata in «de duobus diebus in duos dies», come asserisce il dispaccio<sup>2</sup>.

a 9. È il Notaio del vicario, che lo segue negli spostamenti di «carriera».

Le nn. al testo valgono anche per il successivo.

## b.

In nomine Domini amen, anno Domini millesimo CCCLXXX, indictione tertia, tempore domini Urbani pape VI<sup>1</sup>, die ultima mensis octubris. Actum in civitate Fani, in palactio residentie domini Vicarii<sup>2</sup>, posito in dicta civitate iuxta forum Comunis, res magnifici domini Galeocti<sup>3</sup>, vias communes et alia latera, presentibus ser Pellegrino domini Leonardi de Fano, ser Petro Iohannis de Spoletio, sotio milite do-

<sup>1</sup> ASCP, *Banditi e condannati*, 8, cc 6r-14r. Contiene: *Ordinamenta contra rebelles et confinatos MCCCLXXVIII de mense decembris.*

*Item promissiones de confinibus servandis et fideiussiones prestite a quibusdam confinatis dicto Anno.*

<sup>2</sup> ASCP, *Banditi e condannati*, 8, l. cit.

mini Vicarii<sup>4</sup>, ser Blaxio Becti de Forasse notario<sup>5</sup> dicti domini Vicarii, testibus ad hec vocatis et rogatis. Patet omnibus evidenter presenti pagina<sup>5 bis</sup> inspecturis quod *Burgaructius Nicholaii* de Perusio Porte Solis<sup>6</sup>, confinatus in dicta civitate Fani per magnificos dominos priores et camerarios civitatis Peruisii dominos suos, volens parere mandatis dictorum dominorum, se personaliter representavit coram nobili viro domino Gabrio de Crumiaco de Parma<sup>7</sup>, honorabili Vicario civitatis Fani, in palatio ipsius domini Vicarii, presentibus dictis testibus et me notario infrascripto, die prima mensis sectembris<sup>8</sup> et subcessive ter in ebdomada videlicet de duobus diebus in duos dies dicti mensis sectembris, item die prima mensis octubris inclusive, rogans me notarium infrascriptum quod de presentationibus supradictis ei publicum conficerem instrumentum.

(S.T.) Et ego Nicholaus Vangnoni de Firmo<sup>9</sup>, publicus imperiali auctoritate notarius iudex ordinarius et nunc notarius et officialis dicti domini Vicarii, hiis omnibus interfui, rogatus scribere scripsi et publicum signumque meum apposui consuetum.

b 1. a 1. Le formule si susseguono identiche fino a b 6. *Burgaructius Nicholay «Ponis»* de Perusio compare fin dal primo elenco di confinati dell'8 febbraio e in seguito tra i condannati a due anni; il 15 aprile il nome riappare senza altra indicazione di sede. v. par. 3.

2. La situazione politica a cui ci richiama la verifica dei magistrati fanesi<sup>3</sup> è una delle conseguenze di un complesso rivolgimento cittadino, che ha visto nobili e popolo romanticamente affiancati nella cacciata dell'Abate di Mon Maggiore, Gerard Dupuis, abate di Clu-

---

<sup>3</sup> Ambascerie di Fano a Perugia: 26 agosto 1380, Giacomo di Messer Benincasa, incaricato di fiducia di Galeotto Malatesta, rende conto dell'ambasceria al Conte Antonio di Montefeltro, frutto dello zelo pacificatore del Malatesta. Altre consimili: 31 luglio, 20 ottobre 1380; 22 dicembre 1380, per le trattative della tregua, 20 marzo 1381, per la proroga della stessa; 6 luglio 1381 per la formazione della lega tra i due feudatari. 31 nov. 1381 ecc.  
AS Fano, *Deposizioni*, 56, c. 11; 57, c. 182.



ny, amministratore unico per conto di papa Gregorio XI. Una gestione che comportò l'umiliante trasferimento dei Priori fuori di Palazzo e la fortificazione di «Peroscia» mediante le nuove fortezze di Sant'Antonio e di Porta Sole, collegate dalla via coperta<sup>4</sup>.

Assente il papa dai territori della Chiesa, la situazione restava dopo Petrarca ancora quella dantesca<sup>5</sup>, «tra tirannia e stato franco». Per Perugia la sola alleanza certa era quella con la Firenze degli «Otto Santi». Non è nella mentalità politica dell'epoca un'alleanza complessa tra Milano, Bologna, Firenze, Perugia. Ogni alleanza è instabile e pretende prove e controprove di lealtà. Perugia prova la sua forza tenendo a bada le città minori, Ascoli che si ribella a *Gònese*, (l'Albornoz nipote), è aiutata dalla Regina Giovanna. Perugia occupa Camerino contro Spoleto, protegge Bolsena, raccoglie 33 sudditanze con tutto uno spiegamento turistico di sfilate e di palii, cerimonie di lealtà dimostrata e riconosciuta: nulla di più incerto di queste continue dimostrazioni di lealtà e di amicizia. Perugia è inquieta, accresce il numero sacro dei Priori e li porta a 12, una cifra innaturale per la città geo-politicamente divisa in quintieri. Assisi preferisce tornare alla Chiesa, Gregorio XI le manda il Cardinale di Ginevra<sup>6</sup>. Basta

---

<sup>4</sup> Caratteristica la motivazione da «vespro siciliano», l'offesa recata alla donna maritata, con la successiva «concordia» tra le parti in nome dello spirito comunale, l'assalto e la vittoria contro l'Abate, non senza il finale comico dell'Abate fuggiasco per i campi.

Pellini 1664, I, pp. 1114-1149.

Bonazzi 1875, I, pp. 377-382.

Sono «residui e derivazioni» alla Pareto, attivi nella storiografia pre-critica. Cusin 1946, pp. 74-80.

<sup>5</sup> *Inf.* XXVII, 38-54. *Purg.* XIV, 16-72.

Viene spontaneo osservare che il divieto a salire di notte ai livelli superiori del *Purgatorio* (VII, 91-126) rispecchia la chiusura notturna della città comunale, molto simile a Perugia, che di notte chiudeva anche i borghi.

<sup>6</sup> Amiani 1751, p. 300.

che «Giovanni Acuto» porti le sue truppe al soldo di Firenze, perché tutta la situazione si squilibri ansiosamente<sup>7</sup>. Anche Bologna congiura per tornare alla Chiesa, mentre ribellioni si manifestano ad Arezzo, Cortona, Città della Pieve, Montone<sup>8</sup>.

Quando serve, la borghesia cittadina di Perugia si ricorda dei contadini e li arma contro le compagnie di ventura, i Brettoni del papa giunti a Foligno, a Bevagna. Si fa giurare ai contadini-soldati «di mettere la roba, e la vita per il mantenimento della libertà»<sup>9</sup>, le libertà comunali, mai così incerte, nella logorante dialettica fra feudalesimo e classe mercantile. Gregorio XI è stato a Perugia e ora se ne ricorda, come di città chiave del «corridoio» dell'Italia centrale. L'individualismo delle città non garantisce nessun domani sicuro; è tutto un logorio di congiure e assalti, ambascerie e rappresaglie. Castiglione di Golino viene preso d'assalto per sospetta congiura: si arrende a patto che si lascino agli abitanti «il pane e il vino», in cambio dei suoi nobili in ostaggio<sup>10</sup>.

Le grosse compagnie di ventura conducono una loro vita, e una politica, autonoma. Chiamato dall'Abate di Mon Maggiore, l'Acuto non si muove durante la rivolta e la cacciata (con sospetto di denaro degli Oddi), ma fa rappresaglie per suo conto, al punto che per calmarlo gli si deve chiedere scusa da parte comunale perugina<sup>11</sup>. «Il cambiamento di fortuna ha quasi sempre la forma di un destino ir-

---

<sup>7</sup> Heywood 1910. Superfluo ricordare come Sir John Hakwood sia stato ricordato in S. Maria del Fiore.

<sup>8</sup> Pellini 1664, I, pp. 1152-1167.

<sup>9</sup> Pellini 1664, I, p. 1667.

<sup>10</sup> Pellini 1664, I, pp. 1171-1173.

<sup>11</sup> Pellini 1664, I, pp. 1142-1144.

rompente dal di fuori»<sup>12</sup>. In una simile situazione senza domani, le certezze sono elementari: la città è la giustizia e la pace, il resto è il male. Ma a tutti conviene che le cose si muovano, si mescolino; grandi mutamenti sono possibili nelle grandi incertezze.

Le frustrazioni continue e l'angoscia si scaricano con antieconomiche vendette politiche, distruzioni di rocche, espropri di beni dei nemici<sup>13</sup>. Si combatte il vecchio feudalesimo agrario e si aspira, mercanti e popolani arricchiti, al titolo di cavaliere<sup>14</sup>. Tutti i mestieri presenti nei bandi indicano popolani che vogliono approfittare del momento politico.

Gli Statuti perugini si rinnovano sotto la spinta dei fatti, senza una dinamica culturale adeguata. Sono bibbie giuridiche sacralizzate nella ripetizione dei capitoli<sup>15</sup>. L'antico non è senza rimpianto idealizzante, il nuovo non è senza il rischio di perdere tutto. Si biasimano le compagnie di ventura, ma ci si inorgoglisce di aver dato i natali a Braccio di Montone, se ne descrive accuratamente la storia, del castello e della stirpe<sup>16</sup>.

La cacciata dell'Abate di Cluny viene festeggiata dai protagonisti come fosse la fine della dipendenza dalla chiesa avignonese, approfittando della difficile applicazione della riforma egidiana. Ma si

---

<sup>12</sup> Auerbach 1956, I, p. 35.

<sup>13</sup> Eco 1977, pp. 189-214.

<sup>14</sup> Cusin 1963, p. 35.

Cutini 1987/2 (imitazione dei nobili da parte dei borghesi, stemmi, divise ecc.).

<sup>15</sup> Gli *Statuti 1342* distinguono il «facente romore» dallo «elevante romore» (III 1, CXIX, CXX).

Schioppa 1981, p. 75 e seg. Reati politici dopo il 1260.

<sup>16</sup> Il senso della storia: il concetto di «medio evo» compare nel 1469 e diviene d'uso solo dopo il 1685, col Keller.



prepara un tempo di congiure per il ritorno del papa a Roma. Firenze sola resiste e incoraggia Perugia nel suo autonomismo<sup>17</sup>.

Intanto anche i diecimila Brettoni di Papa Gregorio XI si comportano come tutti gli eserciti di ventura. I papali rimettono i ghibellini nel governo di Montefalcone<sup>18</sup>. A Colvalenza i papali «uccisero infino a i fanciulli» e alle donne<sup>19</sup>. Le donne compaiono solo per onorare i casati, o per subire violenze, in questa storiografia cittadina della prosa barocca del Pellini.

I nobili più antichi feudali sono forze escluse dal governo della polis con una grave serie di divieti statutari e hanno contro quei nobili cittadini divenuti «borghesi» condividendo la politica comunale entro la quale mantengono la loro distinzione aristocratica<sup>20</sup>. Il sospetto di una intesa eversiva è proporzionale alla instabilità politica dell'insieme, sempre inquieta per possibili tradimenti<sup>21</sup>. La partecipazione è sempre corale: alla notizia della ribellione di Castel d'Ar-

---

<sup>17</sup> Pellini 1664, I, p. 1157. Sono i tempi della «guerra di Chioggia» e del passaggio dell'Acuto al soldo di Bernabò Visconti.

<sup>18</sup> Guelfi e ghibellini sono ormai attribuzioni vecchie di secoli. La guelfa Perugia caccia l'amministratore papale. Lo statuto 1342 indica il messo di parte guelfa (IV, XXXVII) come una istituzione storica da rispettare.

«La storia quale noi viviamo, quale apprendiamo da testimoni che l'hanno vissuta, corre meno unita, molto più contraddittoria e confusa (...) e quante volte l'ordine che abbiamo creduto d'aver conquistato ridiventa dubbio. (...) Ma il mondo è poi davvero bene ordinato?» Auerbach 1950, I, p. 23; II, p. 114.

<sup>19</sup> Pellini 1664, I, cit.

<sup>20</sup> Cutini 1987, p. 108. È ammessa la vendetta privata per reprimere atti di dannosità pubblica. Negli *Statuti 1342* i nobili non possono neppure entrare in palazzo (XIII, CXLIII, libro III), né far Pasqua con cittadini non nobili, formulare accuse, offendere i «popolari», ricevere «ragione» contro di essi (ivi, CXLII, CL, CLI).

<sup>21</sup> *Statuti 1342*, I III, CXXVIII *Del tradetore*, dove basta la «piena voce e fama», «almeno uno testimonio, ovvero altre enditie» per «procedere a' tormente». pp. 142-143.

no si chiama il popolo e si fanno chiudere le botteghe. Ma il popolo ha fiducia nei suoi Priori delle Arti (presto tornati al numero sacro di 10), e riapre le botteghe<sup>22</sup>.

La nomina di nuovi Capitani alle Porte indica la paura del tradimento. La città sembra vivere in una sua dimensione, che non vuol partecipare alla dimensione storica dello scisma. I nemici hanno ordito una congiura contro i Raspanti, d'intesa con Niccolò di Ceccolo de' Michelotti, con Marco di Buoncagno de' Buoncambi e con Paoluccio di Nino de' Guidalotti<sup>23</sup>, con tanto di divise e di motti, quell'immaginario collettivo che l'Huizinga ci ha reso familiare. La congiura non era solo di nobili, c'era una parte popolare che ambiva alla restaurazione papale definitiva<sup>24</sup>. Intanto il papa chiedeva un milione di fiorini per concedere la pace, uno di quegli ultimatum che rendono inevitabili le guerre. Bastia e Assisi passano da parte papale. Perugia si vendica su Bettona. Il Capitano del Popolo delle Arti «comandò, ch'ogni cosa si mettesse a fiamma et a fuoco, e che per tutto si desse generalmente il guasto, e con quel furore, et impeto camminando, si condusse infino al muro della terra». Perugia pareva deserta, per il concorso di popolo<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Solo in Pellini 1664, I, p. 1195-1196. sono cit. le esecuzioni di Paolo di Pietro di Messer Parolo Graziani e di Nicolò dell'Alferuccio (Allegruccio?).

<sup>23</sup> ASCP, *Banditi e condannati*, 8. Il libro è stato rilegato disordinatamente e appare un rapido e tumultuoso abbozzo di intenzioni con abbondanza di ripetizioni, quasi col timore di poter dimenticare. Il testo del bando è separato dagli elenchi dei banditi e dalle successive fideiussioni.

Un abbozzo solenne di bando «Ad efrenate temeritatis protervam audaciam prosterandam rebellium et proditorum...» è rimasto incompiuto a c. 52, ripreso nel testo definitivo e meno letterario a c. 6r-14r.

<sup>24</sup> Pellini 1664, I, p. 1194.

<sup>25</sup> Pellini 1663, I, p. 1188. Questa storiografia narrativa attenta al dettato classico, fa della letteratura ricca di effetti in ragione della varietà dei momenti...

Ma la politica non per questo diviene più sicura: la morte violenta di Trinci di Anastasio per mano del Bastardo di Cola di Ranaldo costringe Perugia ad ambascerie, trattative, a chiedere una tregua di 9 mesi. Assisi può dimostrare la sua forza giustiziando in una sola volta 16 congiurati per la lega con Firenze e Milano<sup>26</sup>.

La congiura dei nobili perugini. «Era il sospetto d'alcuno potenti Nobili, e Cittadini (...) che particolarmente tentavano di dare alcune loro castella alle genti del papa», in particolare i castelli «della Teverina... Poggio di Manente di cui era padrone Simone di Baldello del Poggio»<sup>27</sup>. Simone «haveva fatto uscire una voce, che in quel castello erano persone che volevano torlo a lui, per il che egli aveva fatto mettere nelle prigioni alcuni»<sup>28</sup>, i quali, portati a Perugia, vennero *esaminati*, data la situazione di emergenza<sup>29</sup>. Due *esaminati* rivelarono che Messer Simone del Poggio, con Messer Giovanni de' Coppoli e Borgaruccio di Pone de' Ranieri e Coppolo di Carlucio de' Baglioni avevano di fatto ordito una congiura ai danni della libertà cittadina.

La taccia di traditore è dunque facilmente affibbiabile a qualunque dissidente, mancando ogni discussione politica che non sia quella sola silenziosa delle «brisciogle» negative. Ogni decisione è immediata, non prevede sviluppi, conserva lo stato attuale. Come si sono torturati debitamente i due traditori, così si nomina subito l'uf-

---

<sup>26</sup> Pellini 1664, I, pp. 1192-1193.

<sup>27</sup> Pellini 1664, I, p. 1193. L'anno 1378 riceve una eccezionale analisi in ampiezza per una maggior ricchezza documentaria non senza inesattezze.

<sup>28</sup> Nicolò di Neri, Agnolo di Tarducciolo «Scordabene», Petrucio di messer Bartolomeo del Poggio, dottore. Pellini 1664, I, p. 1193-1247.

<sup>29</sup> Il non raro ricorso alla tortura (già previsto dagli *Statuti* precedenti del 1293) risulta applicabile anche ai minori; veniva praticato in rapporto alla *fama* dell'imputato e se possibile, in presenza della parte offesa o di consanguinei di essa. Cutini 1987, pp. 89-90.

ficiale forense «cum familia», il quale «summarie et de plano sine strepitu et figura indicii (debeat) ad fiscum reducere (...) omnia bona stabilia et mobilia (...) eorum qui fuerunt condemnati», aiutato da un notaio addetto alla confisca per la vendita dei beni<sup>30</sup>.

Lo Statuto del 1342 prevede «concordie» tra nemici, cioè la «conspiratione», «la giura overo conspiracy»<sup>31</sup>. Il reato di tradimento è perseguibile anche al di fuori della giurisdizione sui castelli e terre perugini, fin dentro il ducato di Spoleto. Tradire è il semplice voler mutare lo stato del comune. Il cittadino può collaborare a prevenire questo possibile tradimento «acioché zizania non ne nascha» da parte di «facente» o «levante romore»<sup>32</sup>. Si è già un traditore se si grida «viva» o «muoia»; ogni gesto nascosto è cospirazione, connivenza<sup>33</sup>.

Anche il grande bando del 1378, pieno d'inquietudine, prevede la pena capitale per la ribellione. Tuttavia è subito previsto un rien-

---

<sup>30</sup> 1378, 25-28 febbraio, ASCP; *Banditi e condannati*, 8, cc. 6r-14r.

I documenti: 1378, gennaio 20. Rosso de' Ricci viene riconfermato nella sua carica di Capitano del Popolo delle Arti col fine di punire i responsabili di «zizanie». ASCP, *Consigli e Riformanze*, c. 32v-33r.

1378, febbraio 5, rivelazione di congiura, condanna di 4 congiurati ed avvenuta esecuzione della condanna. Ivi, c. 37r.

1378, febbraio 8, domenica. «Ordinamenta confinatorum»: 51 nomi di esiliandi. Ivi, c. 50r.

1378, febbraio 18, mercoledì. «Ordinamenta de malefitiis commissis in tempore novitatis», ivi c. 60v.

1378, s.d. ma a c 5r, ante 25 febbraio. «Ad efrenate temeritatis protervam audaciam. *Banditi e condannati*, 8, c. 5.

1378, 25-28 febbraio: è il lungo testo più volte citato. *Banditi e condannati*, cit. cc. 6r-14r. Comprende: un elenco di 17 nomi.

<sup>31</sup> Statuto 1342, 1 III, XLIV, CXXIV, CXXV, pp. 61-62, 140-141.

<sup>32</sup> Statuto 1342. CXIX *Del facente romore en la città, dal quale nasca turbatione; CXX Del levante romore overo dicente «viva» overo «muoia».*

<sup>33</sup> Ivi, CXXXI, *Del rompente la pace*. Vedi nota 56.

tro con immunità del bandito che uccida un altro dei ribelli: «intelligatur plenarie restitutus»<sup>34</sup>. Il cittadino colpevole si rinfama attraverso la vendetta privata<sup>35</sup>. In premio chi si comporta così può far rientrare due altri banditi a piacimento suo. Siamo in tempi di normali vendette private, di offese a magistrati previste dallo Statuto del 1342, vera codificazione di una immaturità diffusa, tutta offese e violenze fisiche<sup>36</sup>.

Questo far leva sul tradimento, e premiarlo con 300 fiorini «de auro de pecunia dicti Communis», e cancellargli pendenze penali «quacumque sententia criminali (cassare et cancellare)», è indice di debolezza politica, che invita il cittadino incensurato a fare altrettanto premiandolo con 500 fiorini<sup>37</sup>.

Se il bandito non rispetta i confini della *banlieue* commette un reato che comporta la pena di morte. Nello stesso tempo si continua ad invitare al tradimento, cittadini con pendenze legali, con la facoltà di poter liberare due altri banditi a volontà del denunziante<sup>38</sup>.

In questa atmosfera di tradimento-amnistia rientrano tutti gli interessati «pro rebellion et occasione rebellionis Castri Arnis», che

---

<sup>34</sup> Cutini 1987, p. 98.

<sup>35</sup> Cutini 1987, p. 108. La teoria giuridica aveva da tempo distinto con sottigliezza tra denuncia («emendatio fratris») e accusa («punitio criminis»), *Summa Th. II Ilac*, a 1, p. 1379.

<sup>36</sup> *Statuti 1342*: libro III, CXXXII armi da non portare (e CXLII), offese LXXXV, offese ad abiti di cittadini LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, assalti a piedi e a cavallo LXIX, LXX, assalto agli usci LXXI, LXXII, LXXIII, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, violenze fisiche LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV. Schioppa 1981, p. 99.

D'altronde esiste già un «lombrosismo» per cui dal solo aspetto fisico («auricolam incisam et naris scixus») si deduce la pericolosità sociale (fin dal 1263!). Cutini 1987, p. 96.

<sup>37</sup> 300 e 500 fiorini sembrano cifre *standard*, somme limite dovute al peso del metallo e alla capienza delle borse. Andreuccio da Perugia va con 500 fiorini alla sua avventura napoletana.

<sup>38</sup> Cutini 1987, p. 101.

*Statuti 1342*, CLXXI, premi in denaro in ragione della dignità del luogo e della persona.

occupa gran parte del lungo documento del citato intenso, ripetitivo testo del 25-28 febbraio 1378, ribellione che non viene mai citata invece nei grandi fogli dei Consigli e delle Riformanze alle stesse date<sup>39</sup>.

Questa differenza sembra portare a conseguenze diverse. I cittadini «diabolico spiritu instigati» che hanno congiurato contro la città (ser Nicolaus Alegrutii - un notaio dunque - e Petrutius alias Buono de l'Occhio Ugolini - «nobilis») sono affidati al Capitano del Popolo Aldobrandino Conti, il quale «teneatur et debeat et ei licitum sit decapitari facere (...) in locho consueto, ita quod ex toto penitus moriatur». Il panico del momento è avvertibile alla conclusione di una rissa tra «Jonannes Lutii alias vocatus Formicha» e «Angelellus Ciutii», affidati a un altro Capitano, «Henricius de Hobitiis» il quale riferisce «decapitasset et decapitari fecisse» i due rissosi<sup>40</sup>.

Diverso è il comportamento per 51 congiurati, ai quali in data 8 febbraio dello stesso 1378 vengono comminate pene di esilio, come a rassicurare che la pena di morte è evitata. Non si parla di cattura dei congiurati, sembra una risposta a una posizione politica nota<sup>41</sup>. Resta notizia di rumori attorno al nuovo Palazzo dei Priori, con non ben precisati delitti politici «in comitatu et dstrictu Perusii... tuendi fuerunt gladio interfecti plerumque vulnerati...»<sup>42</sup>.

Nel testo unico per le condanne ai congiurati si parla invece esplicitamente di Castel d'Arno. Sembra quasi che se ne possano dedurre due congiure simultanee, se non altro per i due diversi ceti nobiliari,

---

<sup>39</sup> *Consigli e Riformanze*, n. 26, c. 47r.

*Banditi e Condannati*, 8. I fascicoli rilegati alla meglio, indicano ancora tutto il disordine di quei momenti.

<sup>40</sup> *Consigli e Riformanze*; n. 26, c. 47r. L'altro Capitano era per il contado.

<sup>41</sup> «Ordinamenta confinorum», cit. 50 r-50 v.

<sup>42</sup> «Ordinamenta de maleficiis commissis tempore novitatis», *Consigli e Riformanze*, n. 26, 60v e segg.

«feudale» e «cittadino». Contro i 51 dell'elenco dell'8 febbraio stanno i 17 condannati direttamente da «Priores et Camerarii»: fanno la spia del collegamento tra i due gruppi 5 nomi che compaiono in ambedue<sup>43</sup>.

Questo elenco di 17 nobili e non nobili è immediatamente seguito da ben 15 «condemnati in capitis pena» e da addirittura 47 condannati «ad furcas»<sup>44</sup>, il che non è poco. Se i primi 17 appaiono esiliati di tutto riguardo (due «de Ballionibus», della consorceria se non proprio della famiglia; il prevosto di Santa Mustiola e così via), questi 15 da decapitare sono plebei: ecco i mestieri «macellator», «bambacarius», il soprannome «dictus Sorcha»; e nel secondo elenco un altro «macellator», un «manehatoris», un «dicto Tochaterça» ecc. C'è confuso con essi un detenuto fuggiasco «Mencuccio Tenti qui fregit carceres de Perusio», chissà come travolto dalla congiura. Mancano però i documenti relativi all'avvenuta esecuzione di tante condanne nel voluminoso e affrettatamente rilegato fascicolo di *Banditi e Condannati*: sarebbe stato necessario un altro fascicolo più voluminoso, con note specifiche caso per caso. A giudicare dalle concessioni di località, dai successivi trasferimenti in zone salubri come Fano, c'è motivo di pensare che le esecuzioni non siano mai avvenute; manca persino una permuta in carcere (dove? in quale sede?).

Subito dopo i cosiddetti «condannati a morte» compaiono i confinati già citati a uno, due e tre anni, e fra essi i due «fanesi» del

---

<sup>43</sup> Jacobus Angelelli, Pellinus Cuchi, Ugolinus domini Francisci, Paolus Petrucci, Franciscus Ciutii.

<sup>44</sup> *Banditi e Condannati*, 8, cc. 12r-14r.

Il Pellini dà queste condanne per il 1378 I, pp. 1197, 1200, con elenchi non molto coincidenti. Una eccezione fa un Angelino Menichelli, con una taglia di 200 fiorini, poi messo alla fine dei nomi incriminati.

dispaccio di verifica e di altri di cui diremo in seguito. Nella consultazione del fascicolo *Banditi e Condannati* salta inoltre subito all'occhio la sottolineatura dell'attributo *consequineus* tra i condannati a morte<sup>45</sup>, che ricorre ben 8 volte. Mentre i soprannomi<sup>46</sup> sono utilissimi alla identificazione e sono previsti dallo Statuto 1342, la consanguineità diviene una specie di pregiudiziale «meridionale» che si aggiunge al giudizio penale<sup>47</sup>.

Il governo cittadino doveva versare in grandi incertezze, malgrado la voce grossa fatta per iscritto. Ce lo dimostra il bando in data 22 dicembre dello stesso 1378, dove si lamenta la mancanza di rispetto dei confini assegnati, con penetrazioni notturne in città, e insistenza nell'invito a uccidere o catturare i ribelli con l'allettamento di un premio in denaro (150 fiorini per il morto, 300 per il vivo), e ancora con il divieto di portare lettere ai banditi, di nasconderli, anziché di aiutarli a penetrare di notte (si insiste) e persino armati<sup>48</sup>.

Il dubbio che le condanne a morte non siano mai state eseguite è giustificato dall'accuratezza con cui il fascicolo *Banditi e Condan-*

---

<sup>45</sup> n. 10, Tomassus Ludovici Masci; nn. 20-24, Antonius, Matheus, Johannes, Ceccharinus, Nicola Angelini; n. 27 Lupone de Podio; n. 32 Thomassius «de Bossolis».

<sup>46</sup> *Statuto 1342*, II, IX Che el notario scriva en lo stromento el nome e'l soprenome de gle contrahente...

<sup>47</sup> Invano San Tommaso aveva teorizzato (II Ilae, q 64, a 4) che l'ingiuria si moltiplicava col ricorso alla consanguineità (ed cit. p. 1349). Ma che dire di una *Summa* che teorizza normalmente che «licitum sit occidere homines peccatores», trattandosi di una «precisio alicuius membri» inetti per la salute del corpo sociale? «Et ideo... salubriter occiditur...» (Ivi, q 63, a2, ed cit. p. 1361). Carattere cieco delle epoche: F. Remotti 1971, p. 289 («Disser Rinaldo che non è vergogna rubare, assassinar quando bisogna»).

<sup>48</sup> «... aliqui... obedire ricasarunt... non observaverunt vel ruperunt confinia... non semper pernotabunt et stabunt de nocte... (con la comicità involontaria: forse aliquem tractatum tenerent vel haberent...) ...armati sepe incedunt et plerunque noctis tempore etiam civitatem ingrediunt...», *Consigli e Riformanze*, n. 26, cc. 355 v. Idem il 24 agosto 1381, *Diplomatico BB*, 248 (copia di dispaccio-circolare per ignoto destinatario).



*nati* ha pensato alle fideiussioni, lunga serie di costituzioni di parte raccolta organicamente<sup>49</sup>. Qui sembra che la debole speranza nei comportamenti traditori e criminosi venga seguita da una più concreta sensibilità per la proprietà, per la correttezza delle fideiussioni e delle confische. Resta l'impressione di una serie di atti prudenti e di buon senso, nell'incertezza di un futuro, che si rivelò sfavorevole all'autonomia perugina<sup>50</sup>.

E Castel d'Arno? Della ribellione si sa solo quel che ne dice *Banditi e Condannati*. Il Castello è uno dei territori di collina che dipendono dalle porte, questo da Porta Sole, a cui appartiene fin dal più antico elenco di comunità del contado perugino<sup>51</sup>.

3. Fano aveva altri esiliati politici, almeno cinque. Di ciascuno di essi è possibile ricostruire l'*iter* del confino, anche se da parte fanese ci resta una sola verifica, quella citata.

1) *Cecchus Pelloli, Andreas Conti*. Compaiono nell'elenco dell'8 febbraio, con prima destinazione all'Aquila.

*Burgarutius Nicolaii Ponis*, compare nella prima appendice «vacat» vicino al pericoloso elenco «ad furcas», poi nell'elenco «infra duos annos», infine nella destinazione di Cortona.

2) *Cecchus e Andreas* per le decisioni del 25-28 febbraio subiscono una condanna a 3 anni. Sede: Pistoia.

3) Il 5 marzo gli stessi sono destinati a Fano.

---

<sup>49</sup> Nel *Libro nominato Rosso* (copia del 1624 e segg.) i nobili colpiti dalle condanne sono raccolti per casati e prevalgono i Baglioni, sembra una loro congiura. Bibl. Augusta di Perugia, MS B 26, 161 v e segg.

<sup>50</sup> Grohmann 1981, pp. 596-588; 663-664, 781.

<sup>51</sup> Il *Diplomatico* dell'ASCP conserva 44 procure di «banditi». Da segnalare la correttezza estrema con cui un Arciprete, podestà di Pistoia, asserisce la sua propria osservanza e la relativa verifica del podestà di Castel Durante.

4) Il 14 aprile *Jacobus* «de Archipresbiteris» (parente, forse fratello di *Andreas* Conti) è destinato a Pistoia anche lui.

5) *dominus Simon Baldelli* di Poggio Manente deve recarsi «in regno Cicie circa Fanum (sic) et representare se debet in civitate vel terra qua essent offitiales et rectores ter in ebdomada et de duobus mensibus in duos menses mictere instrumentum representationis». Altrettanto deve fare un *Jacobus Angelelli*.

6) Infine con la stessa formula dei due precedenti *Cecchus Peloli* dall'Aquila viene destinato a Fano. Bugaruccio compare nello stesso dispaccio citato. Ma *Borgarutius Nicolai Ponis* deve aver subito una aggravante di pena: condannato a due anni di esilio l'8 febbraio 1378, il 31 ottobre 1380 risulta ancora sotto verifica di polizia comunale.

4. Poi vengono i tempi di Urbano VI, dello scisma d'occidente, permanendo quello d'oriente, dopo lo scandalo del fasto avignonese<sup>52</sup>. L'inosservanza del confino, che abbiamo visto poco rispettato, consiglia il governo cittadino a rendere attivi degli «ufficiali sopra le spie»<sup>53</sup>, e fa passare a inasprimenti dei Conservadori della Libertà. I fuorusciti potevano imbaldanzirsi per i mutamenti nazionali e internazionali a cui assistevano, mostrarsi «scandalosi e rebellii»<sup>54</sup>. Il perdono papale e l'istituzione del Vicariato a Perugia era la punizione per quanto era avvenuto, non senza grosse taglie in de-

<sup>52</sup> Falconi 1970, III, pp. 545-552.

<sup>53</sup> Pellini 1664, I, p. 1225. Condanna di Coppoli e Boccoli, puniti negli averi: «scaricate» le case, tagliate le vigne e gli alberi «infino alle radici», per non aver rispettato il confino. Ivi, p. 1226. Cutini 1987, p. 99, n. 164 (distruzione di beni immobili).

<sup>54</sup> Pellini 1644, I, p. 1235-1236. Compagnia della Stella, di fuorusciti organizzati, Amiani 1751, I, p. 302.

naro (3.000 fiorini alla chiesa e 60.000 al papa). Ora le città suddite potevano dichiararsi «libere» secondo il riordinamento albornoziano<sup>55</sup>. Ma non fu festa per nessuno, tutto era vendetta e rivincita. Così quel Francesco d'Agnoluccio di Porta Sole: «trovandosi in piazza quando più il Popolo era ai giochi e alle feste intento», (racconta il Pellini) per aver detto: «la pace è fatta, torninsene hoggimai questi fuorusciti, tornino, et vedremo, che non vorrà o farà che dica il contrario», il poveraccio «subito preso... imprigionato... indi a non molti giorni gli fu tagliata la testa» e gli diedero un compagno di sventura, Giovanni del Boldro de' Bonzi<sup>56</sup>.

## Bibliografia

Amiani 1751 = Amiani P.M., *Memorie storiche della città di Fano*, Leonardi, Fano, 1751, I e II.

Auerbach 1956 = Auerbach E., *Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale*, Einaudi, Torino, 1956 I e II.

Bartoli-Langeli, *I libri dei banditi*, BSPU, LXX 1978.

Corbucci 1978 = Corbucci M.P., *I libri dei banditi di Perugia*, BSPU, LXXV (1978), pp. 144-380.

---

<sup>55</sup> Pellini 1664, I, pp. 1238-1239. Su eccezionali benevolenze papali, Pegugi Fop 1972, pp. 611-613.

<sup>56</sup> Pellini 1664, I, p. 1246. Gli avranno applicato lo Statuto 1342, CXXXI *Del rompente la pace,*? Certamente, *Del levante romore overo dicente «viva» overa «muoia»*, ivi, CXX. v. n. 32-33.

- Cusin 1946 = Cusin F., *Introduzione allo studio della storia*, CEDAM, Padova, 1946.
- Cusin 1963 = Cusin F., *Il basso Medio Evo*, Argalia, Urbino, 1963.
- Cutini 1985 = Cutini C., *I condannati a morte e l'attività assistenziale della Confraternita della Giustizia a Perugia*, BSPU, LXXXI (1985), pp. 173-186.
- Cutini 1987 = Cutini C. e AA, *Carte che ridono*, Ed. Umbra, Sesto Fiorentino, 1987.
- Cutini 1987 = Cutini C., *Giudici e giustizia a Perugia nel secolo XIII*, BSPU LXXXIII (1986), pp. 67-110.
- Dupré Theseider 1960 = Dupré Theseider E., voce *Albornoz*, Diz. biogr. degli Italiani, Enc. Ital. Roma, 1960, II, 45-53.
- Dupré Theseider 1969 = Dupré Theseider E., voce *Scisma*, Enc. Ital. XXXI, ed 1969, pp. 180-181.
- Dupré Theseider 1972 = Dupré Theseider E., *Il Cardinale Albornoz in Umbria*, VI Cv studi Umbri, 1972, pp.609-610.
- Eco 1977 = Eco U., *Verso un nuovo medioevo*, in «Dalla periferia dell'impero», Bompiani, Milano, 1977, pp. 189-214.
- Falconi 1970 = Falconi C., *Storia dei Papi*, Cei, Milano, 1970, III.
- Fasoli 1964 = Fasoli G., *La vita quotidiana nel Medio Evo italiano*, «Nuove questioni di storia medievale», Marzorati, Milano, 1964, pp. 463-500.
- Grohmann 1981 = Grohmann A., *Città e territorio tra Medioevo ed età Moderna*, Volumnia, Perugia, 1981.
- Heywood 1910 = Heywood W., *A History of Perugia*, Putman's s. New-York, 1910.
- Hierarchia Catholica Medii Aevi*, Monasterii, 1913, I-18-25.
- Lefebvre 1972 = Lefebvre Ch, *Le droit romain dans les «Constitutiones Aegidianaes»*, in AA. VV. *El cardenal Albornoz y el Colegio de España*, Bologna, 1972, III, pp. 47-65.
- Marinelli 1971 = Marinelli O., *I Castelli dell'Umbria*, Atti VI Cv, 1968, II, pp. 413-430.
- Marinelli 1975 = Marinelli Marconi O., *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia*, (a. 1287), Annali Fac. di Lett. 1975, II.
- Marongiu 1972 = Marongiu A., *Albornoz, legislatore*, in *El Cardenal* cit. III, 25-45.
- Masetti Zannini 1972 = Masetti Zannini G.L., *L'agricoltura nello stato pontificio*, in *El Cardenal* cit., III, pp. 103-122.
- Pegugi Fop 1972 = Pegugi Fop M., *Lineamenti di una storia dei rapporti tra il Cardinale Egidio Albornoz ed il Comune di Perugia*, in *El Cardenal* cit., I, pp. 609-633.
- Pellini 1664 = Pellini P., *Della Historia di Perugia*, Herts, Venezia 1664, ed anast., Forni, Bologna, 1968.
- Remotti 1971 = Remotti F., *Lévi-Strauss, Struttura e Storia*, Einaudi, Torino, 1971.

Santarelli 1972 = Santarelli U., *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Cost. Aeg, II, 19)*, in *El Cardenal* cit. III, pp. 67-83.

Schioppa 1981 = Schioppa S., *Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento*, Univ. degli Studi, Perugia, 1981, pp. 59-144.

Società 1988 = AA. VV., *Società e istituzioni dell'Italia Comunale, L'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia, 1988.

Summa Th = S. Thomae Aquinatis, *Summa Theologiae*, Ed. Paulinae, Alba-Roma, 1962.

Valeri 1949 = Valeri N., *L'Italia nell'età dei Principati dal 1343 al 1516*, «Storia d'Italia», Mondadori, Milano, 1949, V, pp. 141-182.

Volpe 1965 = Volpe G., *Il Medioevo*, Sansoni, Firenze, 1965.